XV legislatura

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei ministri"

(Atto del Governo n. 62)

Gennaio 2007 n. 20



servizio del bilancio del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 2117 - 4644

sig.ra Olimpia Piscitelli dott.ssa Carla Di Falco dott.ssa Valeria Bevilacqua Sig.ra Egizia Barlafante

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

• • • • •

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole

Indice

Premessa	1
Articolo 1 (Strutture trasferite)	1
Articolo 2 (Personale trasferito e assegnato)	2
Articolo 3 (Trasferimento delle risorse finanziarie)	8
Articolo 4 (Beni mobili strumentali ed attività informatiche)	11
Articolo 5 (Beni immobili)	13
Articolo 6 (Successione nei rapporti giuridici)	14
Articolo 7 (Disposizioni speciali per il personale non dirigente)	15
Articolo 8 (Disposizioni transitorie)	20

Premessa

Il presente schema di DPCM è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede altresì che l'attuazione del presente decreto sia effettuata ad invarianza di spesa.

Si segnala che la RT non è formulata secondo lo schema *standard* di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Articolo 1

(Strutture trasferite)

L'articolo trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le strutture del Servizio Centrale di Segreteria del CIPE, nonché il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), l'Unità tecnica per la finanza di progetto (UTFP) e la Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale per l'utilizzo dei fondi comunitari, tutte attualmente attive presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Nello specifico delle competenze facenti capo agli uffici trasferiti, l'Allegato 1 allo schema di decreto reca la dettagliata illustrazione degli uffici di rango dirigenziale non generale che passano alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<u>La RT</u> si limita ad illustrare il contenuto della norma, specificando che l'Allegato 1 è parte integrante del decreto.

<u>Al riguardo</u>, nulla da rilevare, rinviandosi, per le osservazioni concernenti i trasferimenti delle risorse umane, finanziarie e materiali, agli articoli successivi.

Articolo 2

(Personale trasferito e assegnato)

Il comma 1 prevede che, fermo restando le norme di cui all'articolo 8, commi 6 e 7, in materia di revisione delle dotazioni organiche del MEF e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale attualmente in servizio presso le strutture coinvolte nel passaggio di funzioni transiti alle dipendenze della PCM.

Il comma 2 afferma che, al fine di assicurare comunque l'invarianza della spesa di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto-legge n. 181 del 2006, sono trasferiti i relativi posti in organico previsti nella dotazione del MEF, come dettagliatamente indicati nell'Allegato 3 allo schema in esame.

Il comma 3 specifica che, in attuazione dell'articolo 1, comma 10-bis del decreto-legge n. 181 del 2006, per effetto del passaggio anche di personale dirigenziale già destinatario di incarico ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (il cui contingente è individuato nell'Allegato n. 4), il MEF renderà contestualmente indisponibili un numero corrispondente di incarichi fino alla scadenza indicata dal medesimo articolo 1, comma 10 bis, del decreto-legge n. 181 del 2006.

La RT, dopo aver segnalato che il trasferimento del personale dal MEF alla Presidenza del Consiglio riguarderà tutto il contingente organico delle strutture interessate - ad eccezione del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni, ovvero, assegnato presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (per cui, invece, il passaggio avverrà soli in una fase successiva) - segnala che, per la definizione della dotazione organica trasferita (Allegato 3), si è tenuto conto sia dei posti di funzione dirigenziale generale e non generale presenti nelle strutture presso i Dipartimenti interessati, che della riduzione dei posti riferibili al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione in base al D.P.C.M. 8 febbraio 2006, di attuazione della norma di riduzione della dotazione organica delle pubbliche amministrazioni indicata dall'articolo 1, comma 93, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Nello specifico, la RT segnala inoltre che la dotazione organica di diritto trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri comprende 9 posti dirigenziali (1 di prima e 8 di II fascia) e 122 posti relativi alle *ex* qualifiche funzionali (riportati in Allegato n. 3), interessando n. 89 unità effettivamente presenti (riportate nell'Allegato n. 2) di cui n. 9 dirigenti e n. 80 unità appartenenti alle qualifiche funzionali.

<u>Al riguardo</u> andrebbero anzitutto forniti chiarimenti circa la prevista esclusione, dall'immediato trasferimento, delle unità di personale che, pur dipendenti dalle strutture trasferite dal MEF alla Presidenza del Consiglio, si trovano attualmente in posizione di fuori

ruolo o comando presso altre amministrazioni, ovvero, assegnate presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

In tal senso, andrebbe chiarito se il transito alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri solo in un momento successivo di tale personale, così come pur previsto dall'articolo 8, commi 4 e 5, risulti esser stato scontato anche nel dispositivo indicato al comma 2, che indica il passaggio integrale alla PCM anche dell'organico di "diritto" delle strutture trasferite alla PCM, nei contingenti individuati nell'Allegato n. 3¹.

Andrebbe chiarita peraltro la posizione della unità C3S che, dal prospetto Allegato 6, risulterebbe al momento già in posizione di fuori ruolo proprio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal momento che per tale unità è espressamente previsto dall'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il collocamento in posizione "soprannumeraria" presso il MEF per il periodo del fuori ruolo prestato presso la PCM.

Inoltre, relativamente al comma 3, andrebbe confermata, l'effettiva praticabilità dell'indisponibilità ivi richiamata degli incarichi dirigenziali presso il MEF, per un numero equivalente a quelli

_

¹ In particolare, tenuto conto della differenza tra comando e fuori ruolo, a rigore, per le unità in posizione di comando o fuori ruolo o distaccate presso gli uffici di diretta collaborazione appartenenti alle strutture trasferite alla PCM (indicate, distintamente, per profili di appartenenza e strutture di riferimento, negli Allegati 6 e 7), si determinerebbe una delle seguenti ipotesi: A) qualora esse siano state già scontate nel contingente della dotazione organica di diritto trasferita dal MEF alla Presidenza del Consiglio, queste dovrebbero considerarsi, d'ora innanzi, per l'intero lasso di tempo residuo del comando/distacco, distaccate dalla Presidenza del Consiglio, ivi potendosi individuare, d'ora innanzi, i relativi posti in organico; B) nel caso, invece, tali unità non risultino esser state considerate nel contingente organico di "diritto" trasferito alla Presidenza, non vi sono problemi, trattandosi di posizioni organiche che, anche formalmente, risultano ancora riconducibili alla dotazione organica del MEF e che solo all'atto del loro effettivo trasferimento alla PCM implicheranno l'esigenza di ridurre la dotazione organica corrispondente.

trasferiti alla PCM e per l'intero periodo della durata residua di questi ultimi.

Il comma 4 stabilisce che il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continui a prestare servizio presso gli uffici di appartenenza, mantenendo il relativo stato giuridico ed economico.

La RT, dopo aver segnalato che la disposizione si rende necessaria al fine di rispettare il dettato dell'articolo 1, comma 25-bis del decreto-legge n. 181 del 2006, attraverso cui è assicurata l'invarianza dei trattamenti economici del personale trasferito, conferma che al personale coinvolto nel passaggio di funzioni continueranno ad applicarsi le disposizioni dei contratti collettivi del comparto Ministeri, per il personale trasferito appartenente all'ex area dei livelli per le q.f. e all'ex Area 1 per i dirigenti.

Al riguardo, pur tenuto conto delle assicurazioni fornite in merito all'invarianza nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento², appare necessario osservare che, anche sulla base dell'esperienza maturata in relazione a pregressi accorpamenti tra amministrazioni³, non appare invero comunque sostenibile *medio tempore* la compresenza di trattamenti economici diversi a parità di qualifica, i quali sono inevitabilmente destinati alla

_

² Sul punto, il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame presso la V Commissione della Camera dei Deputati, ha ribadito la natura meramente ricognitiva dell'atto in esame. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle giunte e commissioni parlamentari*, 21 dicembre 2006, pag. 12.

³Per i dipendenti già coinvolti in tali accorpamenti (es. dipendenti della ex marina mercantile nel Ministero dei trasporti) tuttora permangono sensibili differenze retributive tra le unità di personale pur avente la medesima qualifica e appartenente allo stesso dicastero, ma proveniente da amministrazioni diverse (ex motorizzazione civile).

perequazione con quelli eventualmente più elevati riconosciuti nelle amministrazioni⁴.

In ogni caso, si osserva inoltre che la suddetta invarianza dei trattamenti economici, pur ipotizzata nei primi esercizi, risulterebbe comunque limitata nel tempo per effetto del fisiologico *turn over* del personale, che imporrà, necessariamente, *medio tempore*, la sostituzione delle unità cessate dal servizio con altre da inquadrare nei normali ruoli organici del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il riconoscimento del relativo più elevato trattamento economico⁵.

⁴ Si rammenta, a tale riguardo, quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego) in cui, in caso di passaggio di dipendenti pubblici ad altra amministrazione per trasferimento di attività, si riconosce espressamente l'integrale applicazione dell'articolo 2112 c.c. (trasferimento d'azienda), ivi compresa, pertanto, l'eventuale sostituzione del regime contrattuale precedentemente goduto con quello più vantaggioso del personale della nuova amministrazione. Sul punto giova segnalare che lo stesso articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 rinvia alla sede della contrattazione collettiva la definizione degli istituti atti a garantire comunque la "parità di trattamento" tra i dipendenti.

A dimostrazione della natura controversa della legittimità di trattamenti economici differenti all'interno delle amministrazioni (a parità di qualifica...), si rammenta che anche l'A.G.O. si è più volte pronunciata nel senso disporre il riconoscimento del diritto alla perequazione dei trattamenti economici, principali ed accessori, tra personale avente lo stesso livello di inquadramento e appartenente alla medesima amministrazione, sino a pronunciarsi per l'abrogazione dell'articolo 33 del CCNL 1998/2001 "Ministeri" nella parte in cui conservava la disparità di trattamento tra dipendenti pari grado della medesima amministrazione. Cfr. Sentenza del tribunale di Roma 18 dicembre 2001, n. 23202 (causa intentata dei dipendenti dell'ex Ministero della marina mercantile volta ad ottenere la perequazione dell'indennità di amministrazione percepita dai pari grado appartenenti al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture provenienti dalla ex motorizzazione civile).

⁵ In tal senso, pur considerando la temporanea invarianza dei trattamenti economici per il personale trasferito dal MEF, deve infatti segnalarsi che il contestuale trasferimento anche delle dotazioni organiche alla Presidenza del Consiglio determina l'inevitabile effetto che, una volta cessato dal servizio il personale ora trasferito al MEF, la relativa sostituzione dovrà avvenire nell'ambito dei profili professionali indicati dalle piante organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il riconoscimento del relativo trattamento economico.

In proposito, occorre sottolineare che il personale della PCM, diversamente dai dicasteri pure organizzati in Dipartimenti - laddove perlopiù esistono separati ruoli e dotazioni organiche - vede invece l'iscrizione delle unità trasferite dal MEF nel ruolo unico del personale della PCM, nel cui ambito esse continuerebbero tuttavia a godere dello *status* giuridico ed economico già goduto allorché in forza al Ministero dell'economia e delle finanze.

Pertanto, perlomeno al fine di valutare l'impatto di massima della misura nei suoi effetti di *medio periodo* per effetto del succitato *turn over*, sembrerebbe opportuna la richiesta anche dei dati

Circa le differenze retributive ad oggi vigenti tra il personale del Ministero dell'economia e delle finanze (ex tesoro)e quello equivalente della P.M.C., pur tenendo conto della diversa configurazione dei livelli professionali tra il comparto Ministeri e quello della Presidenza nella corrispondenza delle qualifiche, assumendo il dato di costo medio elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. relativo al 2007, è possibile trarre un differenziale d'oneri complessivo riferito alle n. 89 unità effettivamente trasferite che ammonta a circa 745.000 euro annui, come dal prospetto che segue:

Euro* Costo Costo Medio Medio Costo unitario 2007 **Costo Totale** Differenza Unità Unitario **Totale** Qualifica "Ministeri" **MINISTERI** (a X b) -(a) **PCM PCM** (dip. Ex tesoro) (a x b) (a xd) 2007 (a X d) **(b)** (d) 195.923 195.923 195.923 195.923 Dir. I 1 Dir. II 8 97.910 783.283 97.820 782.559 -724 7 44.672 312.702 430.260 117.558 C3S 61.466 9 41.511 C3 373.602 56.108 504.969 131.367 17 900.171 263.345 C237.460 636.826 52.951 C1S 5 35.896 179.478 44.331 221.657 42.180 2 C1 34.174 68.349 39.462 78.925 10.576 B3S 3 32.901 98.702 36.067 108.202 9.500 33.290 8 **B**3 30.973 247.782 35.134 281.073 26 29.207 889.740 **B**2 759.385 34.221 130.355 27.672 27.672 32.293 32.293 4.621 B1 1 A1S 2 26.982 53.965 28.339 56.679 2.714 0 25.466 27.561 **A**1

3.737.668

4.482.451

744.783

Fonte: elaborazione su dati della R.G.S. – I.G.O.P. relativi al costo medio.

TOTALE

89

^{*} N.B. la tavola ha considerato le fasce retributive corrispondenti dei dipendenti della P.C.M. a fronte del Costo medio attualmente sostenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze per i dipendenti dell'ex Tesoro, per tutte le componenti fisse (Tabellare, Indennità di amministrazione, 13 mensilità, Indennità integrativa speciale e RIA) comprensive della componente "contributiva" globale a carico del datore di lavoro individuata nel 38,38%.

concernenti le caratteristiche anagrafico - contributive delle 89 unità trasferite dal MEF alla PCM (anzianità anagrafica e di servizio).

Il comma 5 dispone il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei posti di componente della Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale e dell'UTFP indicati nell'Allegato 5, i quali saranno da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contingenti previsti dagli articolo 9 e 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3

(Trasferimento delle risorse finanziarie)

Il comma 1 trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie relative alle spese di parte corrente e di conto capitale riconducibili alle funzioni della Segreteria CIPE, del Nucleo per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), della Segreteria della Cabina di regia Nazionale, iscritte nel centro di responsabilità n. 5 dello stato di previsione del MEF del bilancio dello Stato 2006, indicando le relative U.P.B. (le numero 5.1.1.0 e 5.1.2.2.) in aggiunta al capitolo n. 7698 intestato al Fondo nazionale per la Montagna, iscritto nella U.P.B. 5.2.3.13 dello stesso dicastero. Inoltre, in relazione al trasferimento dell'Unità tecnica finanza di progetto,

sono trasferite le risorse iscritte nella u.p.b. 2.1.1.0, nonché le risorse inerenti al Fondo unico di amministrazione per i trattamenti accessori del personale trasferito, dirigenziale e non dirigenziale.

Il comma 2 stabilisce che, per il 2006, ai trasferimenti di risorse finanziarie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede che, a seguito della definitiva sistemazione logistica di cui al successivo articolo 5, il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti, al trasferimento delle relative risorse finanziarie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite dei minori costi sostenuti dallo stesso MEF per il mancato utilizzo dei locali sede delle strutture trasferite.

<u>La RT</u> afferma che le risorse complessivamente trasferite per l'anno 2006 sono pari a 29.719.972 euro per la parte corrente e 20.235.710 euro per la parte capitale, per la cui definizione si è applicata la percentuale del 19,7 per cento agli stanziamenti del MEF, indica come aliquota di "massima" del personale trasferito dal MEF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello specifico, per il 2006, si tratta delle risorse afferenti alle seguenti unità previsionali di base e capitoli:

Euro

	2006
CIPE (u.p.b. 5.1.1.0)	11.356.733
NARS 5.1.2.2 (cap. 3414)	16.733.204
F. Naz. Mont. (u.p.b. 5.2.3.13) cap.7698+235.710	
euro	20.235.710
Un. F.di Pr. (u.p.b. 2.1.1.0. cap. 1290 e 1291)	1.630.035
TOTALE	49.955.682

Dal 2007, l'ammontare delle risorse previste è riassunto nel prospetto seguente:

Euro

	2007	2008	2009
CIPE (u.p.b. 5.1.1.0)	6.408.634	6.715.698	6.715.698
UTIF (capp.1290 e 1291)	1.367.948	1.395.307	1.422.666
NUVAL (cap. 3415)	12.812.614	12.561.616	11.171.996
Conto Cap. (cap. 7702 e 7705)	235.707	245.503	245.503
TOTALE	20.824.903	20.918.124	19.555.863

<u>Al riguardo</u>, tenuto conto dei puntuali chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati⁶, andrebbero richieste delucidazioni aggiuntive in ordine ai parametri di riferimento adottati ai fini dell'applicazione dell'individuazione della percentuale del 19,17

⁶¹

⁶In proposito, il rappresentante del Governo ha fornito nel corso dell'esame presso la 5a Commissione della Camera dei Deputati un prospetto analitico dei capitoli di bilancio coinvolti nel trasferimento di risorse, fornendo dimostrazione delle riduzioni intervenute per il 2006 e quelle previste per il triennio 2007/2009. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari*, 21 dicembre 2006, pag. 12.

per cento sugli stanziamenti coinvolti, con l'evidenza dell'attuale ripartizione del personale in servizio presso il MEF in ogni dipartimento.

Inoltre, andrebbero richiesti ulteriori elementi circa i criteri posti a monte dell'individuazione dell'ammontare dei trasferimenti di risorse indicati in RT per il triennio dal 2007-2009, specificandone più dettagliatamente i parametri e i criteri di calcolo, nonché, in particolare, rassicurazioni circa l'effettiva adeguatezza degli stanziamenti del MEF per il 2007 coinvolti nei previsti trasferimenti di risorse alla PCM per tale anno⁷.

Articolo 4

(Beni mobili strumentali ed attività informatiche)

I commi 1, 2 e 3 stabiliscono che, contestualmente al passaggio degli uffici di cui all'articolo 1 dal MEF alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, operi anche il trasferimento della relativa dotazione di beni mobili e che, per effetto del suddetto passaggio di funzioni, le strutture trasferite possano nella prima fase di avvio del trasferimento di funzioni continuare ad avvalersi, a titolo gratuito, delle strutture

⁻

⁷ Nel documento depositato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in Commissione presso l'altro ramo del Parlamento si fornisce un supplemento di informazioni solo sui trasferimenti previsti per il 2007 a valere del capitolo 2115 del MEF, segnalandosi una disponibilità per tale anno limitata a 6.022.483 milioni di euro, quale prima quota di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, indicando la RT l'ammontare di complessive 20.824.420 euro annui nel 2007, il documento specifica che solo in un secondo momento verrà predisposto un provvedimento di variazione di bilancio in aumento della dotazione del suddetto capitolo per i restanti 14,802 milioni di euro al fine di consentire l'effettivo trasferimento alla PCM indicato nella RT. Il documento aggiunge che nel 2007 ci si potrà avvalere per i trasferimenti alla PCM anche di quota parte delle risorse di cui all'articolo 22, comma 8-bis, della legge di bilancio per il 2007, pur impegnate ma non utilizzate dal MEF nel 2006 in relazione alle esigenze dell'ex Dipartimento delle Politiche di sviluppo e di coesione. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari, 21 dicembre 2006, pag. 12 e seguenti.

informatiche del MEF in base ad appositi accordi e comunque, sino al 30 giugno 2007.

L'osservanza del suddetto termine ultimo è però condizionata alla stipula di accordi a titolo gratuito tra le due amministrazioni finalizzate al prosieguo dell'utilizzo dei servizi informativi del MEF, ovvero, in alternativa, al trasferimento delle necessarie risorse alla Presidenza del Consiglio, in misura equivalente al minor onere che sarà sostenuto d'ora innanzi dal MEF per effetto del trasferimento delle strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<u>La RT</u> specifica che, allo stato attuale, le strutture amministrative interessate dal trasferimento si avvalgono dei servizi informatici della CONSIP per cui il distacco da tali servizi delle strutture trasferite impedirebbe le attività più elementari quali, ad esempio, la rilevazione delle presenze del personale. Per tanto, dovrebbero eventualmente impiegarsi, per la ricostituzione dei medesimi servizi presso la nuova amministrazione, ingenti risorse aggiuntive, in violazione del principio di invarianza cui è informato il passaggio di funzioni.

Infine, conclude la RT, nell'attesa della definitiva soluzione del trasferimento di risorse, la continuazione nell'utilizzo delle infrastrutture informatiche del MEF costituisce soluzione necessaria ad assicurare la continuazione del servizio senza penalizzazione per le strutture trasferite.

<u>Al riguardo</u>, tenuto conto che la norma condiziona il rispetto del termine del 30 giugno 2007 - quale termine ultimo per l'utilizzo

delle infrastrutture informatiche del MEF da parte delle strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - all'effettiva stipula di accordi a titolo "gratuito" tra MEF e PCM o, in alternativa, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio delle necessarie risorse da parte del MEF per l'impianto delle infrastrutture informatiche, sembrerebbe opportuna la richiesta di delucidazioni in ordine all'eventualità che detti accordi non intervengano tempestivamente nel termine previsto nonché in ordine agli ipotizzabili effetti che ne deriverebbero sulla dotazione finanziaria del MEF⁸.

Articolo 5

(Beni immobili)

L'articolo autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad utilizzare i locali appartenenti al Ministero dell'economia e delle finanze dove attualmente svolgono la propria attività gli organismi trasferiti.

<u>La RT</u> specifica che il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di alcuni uffici dell'*ex* Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e coesione, ad oggi ubicati presso la sede centrale del MEF, necessita dell'individuazione di nuove sedi. Queste ultime, però, non sono ancora state individuate. La relazione ipotizza

informativo comune MEF-PCM, sino alla definizione ultima dei trasferimenti di risorse.

13

⁸La circostanza, lungi dal determinare oneri aggiuntivi di spesa, sembra però determinare inequivocabilmente le condizioni per il sostenimento di oneri da parte di un'amministrazione diversa da quella direttamente interessata alla funzionalità del servizio, facendo sorgere il rischio di controversie in ordine alla ricaduta degli oneri connessi al materiale funzionamento e alla manutenzione del sistema

che l'intera attività possa essere in futuro concentrata presso alcune sedi distaccate già ad oggi occupate dal suddetto soppresso Dipartimento delle politiche di sviluppo. Per cui, nelle more della definitiva sistemazione degli uffici trasferiti ala Presidenza del Consiglio dei Ministri, emerge la necessità di assicurare il regolare funzionamento delle citate strutture, attraverso il temporaneo accollo degli oneri per la somministrazione dei servizi di utenza presso tali sedi da parte del Dipartimento degli Affari Generali del MEF.

Al riguardo, considerato che la norma afferma espressamente la perentorietà del termine indicato nel 30 giugno 2007, nulla da osservare.

Articolo 6

(Successione nei rapporti giuridici)

L'articolo dispone il subentro della Presidenza del Consiglio dei Ministri in tutti i rapporti giuridici delle strutture ad essa trasferite dal MEF, subordinatamente al contestuale trasferimento anche delle risorse necessarie all'effettivo svolgimento delle relative funzioni.

La norma attribuisce agli organi di quest'ultima anche i poteri di nomina precedentemente attribuibili al Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del MEF.

<u>La RT</u> si limita a confermare la *ratio* della norma, avente l'obiettivo di assicurare il regolare funzionamento delle strutture

trasferite nella prima fase del passaggio di funzioni dal MEF alla PCM.

Al riguardo, considerato che la norma sembrerebbe condizionare il subentro della Presidenza del Consiglio al MEF nei rapporti giuridici ed economici da questo intrattenuti con terzi per le strutture trasferite all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie allo svolgimento delle relative funzioni, andrebbero acquisite rassicurazioni circa la continuazione, nel sostenimento dei relativi oneri da parte del MEF sino all'avvenuto e completo trasferimento di risorse alla Presidenza del Consiglio.

Articolo 7

(Disposizioni speciali per il personale non dirigente)

Il comma 1 stabilisce che il personale non dirigente trasferito con le strutture di appartenenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri può partecipare alle procedure di passaggio di qualifica previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2006. Il comma 2 autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita nell'ambito delle procedure di progressione di cui al comma 1, sia pure solo nei limiti delle posizioni in organico trasferite e disponibili.

La RT riferisce che la norma è mirata alla salvaguardia delle aspirazioni di carriera del personale trasferito alla PCM relativamente alle progressioni "verticali" previste dall'articolo 15, comma 1, lett. A del CCNL 1998/2001 e dall'accordo integrativo del 23 giugno 2005, attraverso l'espressa previsione della possibilità, qualora risultasse vincitore delle procedure concorsuali "interne" indette dal MEF, di conseguire il nuovo inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri: avvalendosi, a tal fine, della copertura finanziaria già precostituita per il finanziamento delle progressioni verticali nell'ambito della contrattazione del Fondo unico di amministrazione (FUA) del MEF, allo scopo opportunamente trasferite, per la quota corrispondente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, premesso che il finanziamento delle progressioni interne previste dal CCNL 1998/2001 del comparto Ministeri avviene con oneri a carico del Fondo unico (FUA) e che, a tal fine, il successivo articolo 8, comma 1, prevede, espressamente, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio di quota parte delle relative risorse stanziate annualmente, andrebbe anzitutto chiarita la compatibilità del detto dispositivo con l'obiettivo di assicurare, comunque, l'invarianza d'oneri anche *medio tempore*.

In proposito, con specifico riferimento all'eventuale successivo inquadramento di personale nelle posizioni economiche superiori acquisite all'esito delle procedure indette dal MEF nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorre segnalare che, sebbene la norma indichi comunque, espressamente, il limite massimo delle

posizioni "in organico e disponibili" presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sembrerebbe necessario fornire rassicurazioni circa la piena compatibilità tra le dotazioni organiche di "diritto" oggetto del trasferimento e le eventuali progressioni verticali ad oggi prevedibili, dovendosi, prevedibilmente, comunque assicurare, nel medio periodo, il soddisfacimento del diritto all'inquadramento nella nuova posizione degli eventuali vincitori delle prove concorsuali indette per le progressioni "verticali" dal MEF (come noto, tali procedure sono in tutto assimilabili ai concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno ai ruoli del pubblico impiego⁹).

I commi 3 e 4 prevedono invece un meccanismo analogo a quello innanzi descritto per i dipendenti del MEF trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per quelli appartenenti ad altri Dipartimenti del MEF, i quali abbiano partecipato a procedure concorsuali per le progressioni "orizzontali" indette dal MEF per le posizioni C2 e B3, conseguendo l'idoneità in relazione ai posti individuati nelle strutture trasferite come in quelle rimaste nel MEF.

In particolare, al comma 3, è stabilita la possibilità di acquisire la qualifica per "scorrimento" degli idonei anche presso la PCM, sia per il personale già trasferito che per quello eventualmente ancora alle dipendenze di altri Dipartimenti del MEF, nel momento in cui presso la Presidenza del Consiglio risultino crearsi la disponibilità per cessazioni dal servizio.

_

⁹ Cfr. in materia di competenza giurisdizionale da parte del Giudice Amministrativo per dette procedure concorsuali nonostante l'articolo 63, commi 1 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, si è espressa più volte, ribadendo sempre la natura assimilata ai concorsi "esterni" delle progressioni selettive "verticali", la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni unite, nelle sentenze 23 marzo 2005, n. 6217; 20 maggio 2005, n. 10605 e 18 ottobre 2005, n. 20107.

Analogamente, al comma 4, per coloro che, idonei alle citate procedure, risultino invece già trasferiti alla PCM, e si trovino nell'impossibilità del conseguimento della progressione economica per carenza di posti presso le stesse strutture trasferite alla PCM, è riconosciuta la possibilità anche di rientrare presso il MEF, qualora qui si rendano invece liberi i relativi posti.

La RT si limita a rendere esplicita la finalità delle norme, volte a salvaguardare anche le aspettative di coloro che, nell'ambito delle procedure di progressione "orizzontale" già indette per i livelli C2 e B3 dal MEF, abbiano acquisto l'idoneità (non vincitori) al passaggio a tali posizioni economiche essendo poi coinvolti nel trasferimento alla presidenza del Consiglio delle strutture di appartenenza (caso A), o per coloro che, ad oggi appartenenti ad altri Dipartimenti del MEF, abbiano conseguito l'idoneità alla progressione economica nelle procedure selettive per posti relativi alle strutture trasferite (caso B).

Per tutti quelli indicati, vale il meccanismo previsto della possibilità di conseguire comunque la posizione economica superiore, qualora, nel primo caso (A) - a seguito di "scorrimento" - dovessero liberarsi posizioni in organico presso le medesime strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio (ma comunque entro il primo semestre 2007), ovvero, eventualmente, nella seconda fattispecie (B), mediante l'opzione per il rientro presso il MEF, qualora solo qui si creino le relative disponibilità di organico.

<u>Al riguardo</u>, tenuto conto che al passaggio di funzioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri si è accompagnato il trasferimento, in aggiunta alle unità effettivamente in servizio, anche dell'aliquota di personale corrispondente alla dotazione organica di "diritto" del MEF, andrebbe confermata la compatibilità del meccanismo prefigurato dal comma, con il passaggio alla PCM anche della dotazione "teorica" delle strutture trasferite, così come previsto dall'articolo 1, comma 2.

In particolare, nell'eventualità il dipendente idoneo alle citate procedure, già trasferito alla Presidenza del Consiglio, dovesse poi optare per il rientro in servizio presso quest'ultimo dicastero (eventualmente anche presso un altro Dipartimento), andrebbe valutata la necessità di provvedere alla riduzione, in misura equivalente, della dotazione organica "di diritto" inizialmente transitata dal MEF alla PCM (e indicata nell'Allegato 2), allo scopo di assicurare il perfetto bilanciamento dello "scorporo" delle risorse umane previste dalle dotazioni a legislazione vigente^{10 11}.

Il comma 5 specifica che, in relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è stabilito che i dipendenti che conseguano la posizione economica superiore non potranno comunque avere un trattamento economico superiore a quello previsto per il personale trasferito

_

¹⁰ Laddove è stabilito che il trasferimento di personale dal MEF alla PCM coinvolge sia la pianta organica di diritto che quella di "fatto".

In merito invece alla compensazione tra le dotazioni organiche tra MEF e PCM si deve infatti sottolineare che, al trasferimento della dotazione organica per effetto del passaggio di funzioni residue dell'ex Dipartimento dello Sviluppo economico alla PCM, lo schema fa corrispondere anche la riduzione delle relative dotazioni organiche teoriche, prefigurandosi in tal modo, necessariamente (essendo le due piante d'ora in poi organiche separate) anche il contenimento della possibilità "teorica" per il personale coinvolto nel trasferimento di funzioni di procedere ad avanzamenti nella carriera, a meno di aggiustamenti anche nelle dotazioni di diritto trasferite.

¹¹Va osservato che, in teoria, tale comma dovrebbe imporre, contestualmente al limite numerico posto ai "rientri" nel MEF - indicato dalla norma richiamata nel numero delle unità complessivamente trasferite alla PCM per l'occupazione di posti resisi disponibili per le progressioni economiche - anche la compensazione tra le dotazioni organiche di "diritto" di MEF e PCM (relativamente alle *ex* strutture del MEF transitate alla PCM), in misura "equivalente" ai passaggi realizzati.

presso le strutture di cui all'articolo 1, comma 1 dello schema, appartenente alla stessa posizione economica.

<u>La RT</u> si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo nulla da osservare.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie)

Il comma 1 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze individui le risorse a valere del FUA e dei Fondi dirigenti da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, distinguendo la quota di risorse permanenti per il 2006, da quelle, invece, da considerarsi variabili, e, pertanto, da definirsi annualmente. Il comma 2 stabilisce che, al fine di assicurare l'invarianza d'oneri stabilità dall'articolo 1, comma 25-bis del decreto-legge n. 181 del 2006, la determinazione della quota dei fondi da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il personale a questa transitato, è determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

<u>La RT</u> chiarisce che il rinvio ad un successivo provvedimento nella individuazione delle risorse necessarie al trattamento accessorio del personale trasferito è motivato dalla esigenza di attendere l'esito della contrattazione integrativa per il biennio 2006/2007.

Al riguardo nulla da osservare.

Il comma 3 rinvia a successivi provvedimenti il trasferimento delle risorse di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il comma 4 dispone che il personale appartenente alle strutture trasferite in posizione di comando, distacco o fuori ruolo (n. 4 unità, si veda l'Allegato 6), transiti anch'esso, al termine dell'incarico, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 prevede che il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del MEF (n. 1 unità, si veda l'Allegato n. 7) e appartenente alle strutture trasferite, transiti anch'esso presso le strutture della Presidenza del consiglio dei Ministri, salvo conferma ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il comma 6 stabilisce che, sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il MEF, nel rispetto dell'invarianza della spesa, procedono alla revisione delle rispettive dotazioni organiche nell'ambito dei processi di cui al decreto-legge n. 181 del 2006, tenendo conto del personale in posizione di comando o fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 7 stabilisce che le unità di personale in posizione di comando o fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza siano da considerarsi aggiuntive rispetto ai contingenti dei cui agli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

<u>La RT</u> si limita a riferire del contenuto delle disposizioni indicate ai commi 4-7, senza fornire ulteriori elementi di analisi volti a confermare l'effettiva neutralità finanziaria delle misure ivi previste.

<u>Al riguardo</u>, per le osservazioni generali, si fa rinvio alle osservazioni formulate all'articolo 2, comma 1.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico per gli utenti intranet del Senato alla url http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm

Senato della Repubblica

www.Senato.it